Nel tempo concessomi vorrei concentrarmi su due aspetti che ritengo siano importanti per le vostre deliberazioni e che non vengono analizzati nella Relazione Tecnica al provvedimento. Il primo aspetto riguarda gli effetti distributivi delle misure in discussione. Trattandosi di interventi principalmente di natura redistributiva, riteniamo per voi importante avere un quadro di chi ci guadagna e chi ci perde con l'introduzione della cosiddetta "quota 100" e l'avvio del reddito di cittadinanza. Il secondo aspetto riguarda il modo con cui la macchina Inps si è preparata per queste nuove sfide e sta gestendo le prime fasi di attuazione della normativa. Anche questo è un aspetto importante perché molti interrogativi sono stati posti in queste settimane sulla gestione operativa delle misure oggetto della vostra attenzione.

Effetti distributivi

Ci sono tre ordini di misure che hanno un forte impatto distributivo: le norme che consentono alle generazioni 1953-59 di andare in pensione alla maturazione di 38 anni di anzianità contributiva e 62 anni di età; il reddito e la pensione di cittadinanza e, infine, le varie disposizioni che consentono di condonare omissioni contributive e di assicurare ex-post periodi in cui non sono stati versati contributi previdenziali. Vediamole una per una.

Pensionamento a 62+38 (cosiddetta "quota 100")

I principali beneficiari di queste misure sono i lavoratori con lunghe carriere contributive che appartengono alle classi 1957, 1958 e 1959. Potranno, infatti, andare in pensione fino a 5 anni prima che a legislazione previgente vedendosi solo in parte ridurre l'importo della pensione in virtù dell'allungamento del periodo di percezione della stessa (questo aggiustamento opera solo sulla quota contributiva della pensione, mediamente del 33%).

Di chi si tratta? Come si evince dalla tabella 1 che scompone il totale dei beneficiari per genere, gestione previdenziale e macroarea, più di un quinto dei beneficiari è rappresentato da lavoratori dipendenti o autonomi di sesso maschile residenti nelle regioni del Nord. I beneficiari sono concentrati anche fra i dipendenti pubblici: contano per più di un terzo dei beneficiari, più del doppio della loro quota sull'occupazione. La presenza di dipendenti pubblici fra i "quotisti" ne rende la distribuzione sul territorio più bilanciata, dato che il 50% dei beneficiari provenienti dal settore privato sono residenti al Nord. Nettamente sottorappresentate le donne e le persone residenti al sud e nelle isole.

Tabella 1

DISTRIBUZIONE PERCENTUALE STIMATA DEL MAGGIOR NUMERO DI PENSIONI A FINE 2019 LIQUIDATE CON "QUOTA 100" (62/38)
(Macro area, comparto e sesso)

NORD

COMPARTO	M	F	M+F
Dipendenti privati	14,4%	7,4%	21,8%
Lavoratori autonomi	6,7%	2,6%	9,3%
Dipendenti pubblici	3,7%	7,4%	11,1%
Totale complessivo	24,8%	17,4%	42,2%

CENTRO

COMPARTO	M	F	M+F
Dipendenti privati	8,9%	3,3%	12,2%
Lavoratori autonomi	3,3%	1,1%	4,4%
Dipendenti pubblici	3,3%	4,8%	8,1%
Totale complessivo	15,5%	9,2%	24,7%

SUD E ISOLE

COMPARTO	M	F	M+F
Dipendenti privati	10,8%	3,0%	13,8%
Lavoratori autonomi	3,7%	0,7%	4,4%
Dipendenti pubblici	7,8%	7,1%	14,9%
Totale complessivo	22,3%	10,8%	33,1%

TOTALE

COMPARTO	M	F	M+F
Dipendenti privati	34,1%	13,7%	47,8%
Lavoratori autonomi	13,7%	4,4%	18,1%
Dipendenti pubblici	14,8%	19,3%	34,1%
Totale complessivo	62,6%	37,4%	100,0%

(*) Per l'identificazione della macro area si è utilizzata la residenza dell'individuo.

I principali beneficiari hanno, inoltre, importi medi delle pensioni relativamente elevati, dell'ordine di 30.000 euro all'anno, un dato che accomuna dipendenti pubblici e privati in modo largamente indipendente dalla regione di residenza (il che rende più appetibile l'uscita anticipata per chi risiede al Sud, dove il costo della vita è più basso). Queste caratteristiche dei beneficiari si spiegano principalmente con il requisito dei 38 anni di contributi. Incidentalmente le nostre sedi stanno in questi giorni toccando con mano quanto sia fuorviante il termine quota 100 trovandosi ad escludere dal nuovo canale di pensione anticipata persone con combinazioni di anzianità contributiva e anagrafica pari o addirittura superiori a 100.

Quanto rilevante il vantaggio concesso a queste categorie di utenti? Dipende chiaramente dal numero di anni di anticipo rispetto all'uscita alternativa (anzianità o vecchiaia) e dal profilo salariale negli ultimi anni di carriera nel caso continuassero a lavorare (e potessero farlo). Come diremo in seguito, l'Inps intende mettere a disposizione dei potenziali beneficiari un'estensione del programma "la mia pensione futura" che permetterà loro di fare valutazioni personalizzate, adattate al loro caso individuale, dei pro e contro di un'adesione a questo nuovo canale di uscita. A titolo d'esempio, la tabella 2 compara le pensioni 38+62 con le pensioni anticipate e di vecchiaia di un contribuente con retribuzione di 40.000 euro all'anno con continuità lavorativa e profilo salariale standard con diverse possibilità di anticipo rispetto alle uscite consentite prima dell'intervento della nuova normativa. Con quattro anni di anticipo l'importo della pensione si riduce di più del 20%. Questa riduzione è il portato sia della correzione attuariale vigente sulla

quota contributiva (nel caso specifico 23 anni di contributivo) che del "lucro cessante" associato al minor versamento contributivo data l'interruzione della carriera. Si noti che "quota 100" impone il divieto di cumulo fra pensione e attività lavorativa fino alla maturazione della pensione di vecchiaia, impedendo al pensionando di rimpinguare successivamente la propria pensione con contribuzioni aggiuntive (se non nel limite di 5000 euro all'anno per lavoro autonomo occasionale).

A fronte di questa riduzione dell'importo della pensione, chi dovesse uscire a 38+62 potrà fruire del trattamento pensionistico per un numero maggiore di anni. In presenza di una correzione attuariale limitata alla sola quota contributiva, questo porterà, nel caso in esame, ad un incremento della ricchezza pensionistica (il flusso scontato delle prestazioni future ipotizzabili sulla base della speranza di vita residua) dell'ordine di circa 12000 euro in valore attuale per un soggetto che anticipa 4 anni rispetto alla vecchiaia e 20.000 euro rispetto all'anticipata.

Tabella 2

Pensione in "quota 100" con decorrenza 2019 rispetto alla pensione con requisiti ordinari

(importi in euro 2019)

Retribuzione annua 2018 = 40.000 €

	Anticipo in anni	Anno decorrenza pensione req. ordinari	Importo lordo pensione mensile quota 100 (1)	Importo lordo pensione mensile requisiti ordinari * (2)	Aumento della ricchezza pensionistica v.a.	% (2)/(1)-1
Rispetto alla vecchiaia	2,50	2021	€ 2.045	€ 2.322	€ 2.900	13,55%
	4,00	2023	€ 2.018	€ 2.433	€ 12.000	20,56%
Rispetto alla pensione anticipata	3,00	2022	€ 2.075	€ 2.358	€ 12.600	13,64%
	4,50	2023	€ 1.978	€ 2.410	€ 20.300	21,84%

Chi pagherà per questi benefici? Una parte minore (circa un decimo) di questo trattamento privilegiato concesso a circa 650.000 persone nel giro di tre anni viene coperto da una riduzione della spesa pensionistica. I pensionati contribuiscono al finanziamento di "quota 100" in misura crescente all'andamento dell'inflazione, data la parziale deindicizzazione delle pensioni superiori a 3 volte il minimo varata con la Legge di Bilancio contestualmente alla destinazione di risorse al fondo "quota 100". La tabella 3 mostra l'impatto della deindicizzazione secondo lo scenario programmatico del MEF che incorpora gli effetti di una parziale sterilizzazione dell'aumento dell'IVA contemplato dalle clausole di salvaguardia che avrà effetti di trascinamento su tutti le perequazioni successive. Nel caso di mancata sterilizzazione, la perdita di potere d'acquisto sarebbe chiaramente più alta.

Tabella 3

Effetti sugli importi di pensione al 2021 derivanti dalla nuova indicizzazione rispetto alla regola previgente (inflazione di riferimento quadro NADEF programmatico dicembre 2018)

Classi di reddito pensionistico (unità minimo 2020 stimato in 520,19)	Numero pensionati	**ANNO 2021**			
		Importo medio mensile reddito pensionistico indicizzazione 3 Fasce (A)	Importo medio mensile reddito pensionistico indicizzazione attuale (B)	**Differenza (B)-(A)**	**Differenza %**
Fino a 3	9.221.262	*912*	912	**0**	**0**
Da 3 a 4	2.095.187	*1.841*	1.840	**-1**	**-0,1%**
Da 4 a 5	1.267.712	*2.366*	2.345	**-21**	**-0,9%**
Da 5 a 6	593.846	*2.890*	2.835	**-55**	**-1,9%**
Da 6 a 8	450.380	*3.598*	3.527	**-72**	**-2,0%**
Da 8 a 9	93.183	*4.492*	4.404	**-87**	**-1,9%**
Oltre 9	267.442	*6.478*	6.348	**-130**	**-2,0%**
Totale	**13.989.012**	***1.483***	**1.474**	**-10**	**-0,7%**

Il grosso del costo di "quota 100" graverà comunque sulle generazioni future. Il debito implicito del sistema pensionistico è destinato ad aumentare per effetto sia del nuovo canale di uscita anticipata che del congelamento degli adeguamenti della speranza di vita per le pensioni anticipate. Nel caso in cui le misure non fossero rinnovate al termine del periodo di sperimentazione (2021 per quota 100 e 2026 per il congelamento dell'adeguamento), l'aumento del debito implicito sarebbe di circa 38 miliardi (Tabella 4). Se queste misure, invece, diventassero strutturali, l'aumento lieviterebbe a più di 90 miliardi.

Tabella 4

Debito implicito principali interventi sulle pensioni - D.L. 4/2019

Nuovo canale di uscita "Quota 100" fino al 2021, pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne senza adeguamenti alla variazione della speranza di vita fino al 2026, finestre di uscita, proroga APE sociale per il 2019

Tasso	Percentuale del PIL	VA 2019 in miliardi di euro
4,0%	2,1%	37,6

Versione strutturale per "quota 100" e blocco della speranza di vita per l'anticipata

Tasso	Percentuale del PIL	VA 2019 in miliardi di euro
4,0%	5,1%	92,5

PIL nominale 2019 programmatico(in miliari di euro) 1.822,7

Il reddito di cittadinanza

Le tabelle della Relazione Tecnica che riguardano le norme sul Reddito di Cittadinanza (RdC da qui in poi) contengono diverse informazioni utili a valutare l'impatto della misura di contrasto alla povertà introdotta dal decreto in sostituzione dell'attuale Reddito di Inclusione (Rei). Sono, tuttavia, basate sull'analisi dei dati di un campione di DSU estratto da una popolazione selezionata – composto da chi ha presentato la dichiarazione Isee nel corso del 2017 per i più disparati motivi, quindi non rappresentativo della popolazione italiana e neanche della popolazione potenzialmente interessata al RC.

L'istituto ha svolto autonome valutazioni dei costi e della distribuzione dei beneficiari del RdC, che non sono state inserite nella RT e che ci sembra utile condividere con voi per completezza di informazione. Si basano sul nostro modello di microsimulazione del sistema di tasse e benefici. Il modello usa come base dati il campione Istat rappresentativo della popolazione italiana sul quale viene condotta l'indagine sui redditi e le condizioni delle famiglie italiane – ITSILC - integrato per le informazioni sui redditi con i dati delle dichiarazioni fiscali e per i patrimoni immobiliari con i dati catastali, calibrato ed aggiornato nei redditi e nella normativa al 2018. I patrimoni finanziari sono stati calibrati sulla base dei conti finanziari delle famiglie di fonte Banca d'Italia. Inoltre, nelle nostre stime sono stati utilizzati gli archivi amministrativi dell'Inps per verificare l'andamento e i valori DSU-ISEE da gennaio 2017 a marzo 2018 e l'ammontare delle erogazioni del reddito di inclusione in ragione d'anno con riferimento alla normativa del secondo semestre 2018. Come noto, infatti, dal mese di luglio 2018 sono stati cambiati i requisiti applicati nella prima fase per l'accesso al Rei con l'abrogazione di quelli familiari e, dunque, il 2018 non può essere considerato un anno di misura a regime. Gli archivi Inps hanno così consentito di calibrare alcuni dei parametri rilevanti per la simulazione.

Il nostro modello replica le stime della RT sui costi del RC sotto le seguenti ipotesi:

a) Un take up pari al 90% di aventi diritto che effettivamente fanno domanda e la fanno corretta.

b) Dichiarazioni DSU-ISEE dei patrimoni finanziari in crescita rispetto al passato, ma comunque inferiori mediamente del 40% ai valori effettivi.

c) Solo il 50% delle famiglie in affitto interessate al RdC ha contratti e canoni registrati e dunque potenzialmente beneficiari del previsto rimborso.

d) Tutti i beneficiari riescono a rispettare i vincoli di tempestività, pertinenza e pienezza della spesa consentita attraverso la carta di debito prevista, evitando così decurtazioni dell'assegno spendibile ed un minor costo per la finanza pubblica.

Sotto queste ipotesi otteniamo una platea di quasi 1,2 milioni di nuclei e 2,4 milioni di persone che beneficerebbero del RC per un costo di circa 8,5 miliardi, inclusivo delle risorse già stanziate per il Rei, in coerenza con le stime della RT.

In termini di nuclei beneficiari può essere utile osservare la sovrapposizione tra il Rel ed il nuovo RdC. Come si evince dalla Tabella 5, c'è circa un 8% di beneficiari del Rel che non dovrebbe beneficiare a regime del RC (la norma prevede che il Rel venga salvaguardato per la durata originaria in questi casi). Si tratta soprattutto di famiglie numerose, come avremo modo di rimarcare successivamente. Al tempo stesso il RdC triplica il numero di nuclei beneficiari rispetto al Rel.

Tabella 5

Beneficiari del RC e del REI

			REI		
			0 non fruitore	1 fruitore	Totale
RDC	0 non fruitore	Nuclei		32'382	
		% colonna		7,6%	
	1 fruitore	Nuclei	785'024	392'058	1'177'082
		% colonna	3,1%	92,4%	4,5%
		Totale		424'440	
		% colonna		100,0%	

La RT non offre dettagli circa la distribuzione dei beneficiari per reddito prevalente. Questa informazione viene fornita dalla Tabella 6.

Tabella 6

Reddito di cittadinanza – distribuzione delle risorse e dei beneficiari per tipo di reddito prevalente

Tipo di reddito prevalente	Num Nuclei	Somme MLN	medie €	quota risorse
Dipendente o assimilato	376'169	2'884	2'450	33.7%
Pensioni (imponibili e/o esenti)	143'318	528	448	6.2%
Autonomo	130'551	952	809	11.1%
Capitale o senza reddito	527'044	4'184	3'554	48.9%
Totale	**1'177'081**	**8'547**	**7'261**	**100.0%**

Come si vede il 50% dei beneficiari sono nuclei senza redditi o comunque senza redditi da lavoro (nuclei tra i quali si celano anche gli evasori ed i sommersi totali). Da notare anche la relativamente bassa quota di risorse destinata a nuclei di pensionati: un nucleo di due pensionati al minimo residenti in casa di proprietà non beneficia di alcun importo integrativo. La quota di pensionati sarebbe ancora più bassa se agli ultra67enni non venisse assegnata dalla norma una soglia di reddito più alta per la concessione del beneficio. Questo si spiega col fatto che il nostro ordinamento prevede già redditi minimi per i pensionati, ma non per le persone al di sotto dell'età di pensionamento. In effetti negli ultimi 10 anni la povertà in Italia è aumentata solo al di sotto dei 65 anni di età.

Nella RT non vengono forniti dettagli sulla distribuzione dei beneficiari e delle risorse per tipologia del nucleo famigliare. Questa informazione viene fornita nella Tabella 7.

Tabella 7

Reddito di cittadinanza – distribuzione delle risorse e dei beneficiari per tipo di nucleo

Tipo di Nucleo fam	Num Nuclei	Somme MLN	medie €	quota risorse
nucleo monocomponente	644'897	4'104	6'364	48.0%
coppia monoreddito senza figli	70'021	546	7'801	6.4%
coppia bireddito senza figli	0	0	0	0.0%
coppia monoreddito con figli	448'397	3'890	8'676	45.5%
coppia bireddito con figli	13'766	7	480	0.1%
Totale	**1'177'081**	**8'547**	**7'261**	**100.0%**

La tabella ci dice che la tipologia di nucleo su cui è concentrato il RC è quella dei single che rappresentano più del 55% dei nuclei beneficiari. Si noti che nel Rel i nuclei con un solo componente sono stati, invece, nel 2018 solo un quarto dei beneficiari. Questa concentrazione del RC, in termini sia di beneficiari che di quota di risorse, sui nuclei con un singolo componente è dovuta alla peculiare scala di equivalenza adottata dal RC, che non trova corrispettivo in alcuna delle scale di equivalenza utilizzate a livello internazionale per graduare i trattamenti assistenziali in base al numero dei componenti il nucleo famigliare, oltre che dall'imposizione di un tetto (fissato a 2,1 volte il livello assegnato a un single) a questo aggiustamento. Tutto questo riduce il beneficio in termini di benessere economico personale per i nuclei con figli o comunque numerosi, quelli dove si registrano i tassi di povertà più elevati.

Il problema è che il RC fissa un livello di prestazione molto elevato per un singolo e quindi, per esigenze di contenimento della spesa, adotta scale di equivalenze restrittive ed un tetto molto basso. Il livello di prestazione elevato per un singolo ha come ulteriori controindicazioni il fatto di rischiare di spiazzare i redditi da lavoro. Basti pensare che, secondo i dati Inps, quasi il 45% dei dipendenti privati nel Mezzogiorno ha redditi da lavoro netti inferiori a quelli garantiti dal RC a un individuo che dichiari di avere un reddito pari a zero. Quanti percettori di RC avranno trasferimenti così alti? Secondo le nostre stime circa il 30% dei percettori del RC riceverà un trasferimento uguale o superiore a 9360 euro netti. Il valore mediano della distribuzione dei trasferimenti è attorno ai 6000 e che è pur sempre più alto dei redditi da lavoro del 10% più basso della distribuzione dei redditi da lavoro. Tutto questo fa pensare che gli effetti di scoraggiamento al lavoro siano rilevanti.

Fissando un importo del RC più basso per un nucleo con un solo componente, in affitto, e con redditi pari a zero, si potrebbe adottare una scala di equivalenza calibrata sulle economie di scala che si ottengono nella gestione famigliare, mantenendo gli stessi livelli di spesa complessiva e senza spiazzare una componente cosi rilevante del lavoro soprattutto al Sud.

Qual è l'impatto del RC sull'incidenza e l'intensità della povertà. La risposta viene dalla Tabella 8.

Tabella 8

Povertà con Rel e RC

Indici povertà	2018 con Rel	con RdC
Poverty head count ratio (frequenza povertà)	14,92	14,36
Income Gap Ratio (intensità della povertà)	38,03	31,92

Il RC sembra avere un impatto sensibile sulla riduzione dell'intensità della povertà, vale a dire sulla distanza dei redditi dalla linea di povertà. Molto meno marcati sono gli effetti sul numero di poveri, stante la copertura già assicurata dal Rel.

Oltre ad essere penalizzante per le famiglie numerose, il RC, in virtù dei requisiti stringenti di residenza che impone (10 anni di residenza in Italia, di cui gli ultimi 2 continuativi) può escludere una fetta importante di poveri dal trattamento. La verifica di questi requisiti da parte dei Comuni, che interverranno a valle della procedura, è complessa. Tra gli esclusi i senza fissa dimora, che spesso si spostano da un Comune all'altro senza avere un determinato punto di riferimento. Molti Comuni non hanno indirizzi "virtuali" dove collocare le persone senza fissa dimora che chiedono l'iscrizione anagrafica.

In sintesi, l'uscita a 38+62 e il RC si rivolgono a due platee molto diverse. La prima misura copre soprattutto i lavoratori del settore privato di sesso maschile tra i 60 e i 63 anni con lunghe carriere contributive e residenti nel Nord oltre che i dipendenti pubblici di quelle fasce di età. Il RC è, invece, concentrato al Sud e copre soprattutto persone che vivono da sole, garantendo a queste livelli di reddito in molti casi superiori a quelli che potrebbero ottenere sul mercato del lavoro. Essendo entrambe le misure quasi interamente finanziate in disavanzo, vengono in gran parte poste a carico dei contribuenti attuali e delle generazioni future, oltre che degli attuali pensionati che sono solo marginalmente coinvolti dall'introduzione della Pensione di Cittadinanza.

Condoni contributivi e allontanamenti dal metodo contributivo

C'è poi una ulteriore redistribuzione operata dal decreto oggetto del vaglio di questa Commissione per la sua conversione in legge ed è quella fra contribuenti regolari e persone che beneficiano dei condoni contributivi o che vengono comunque messe in condizione di ampliare la forbice fra pensioni percepite e pensioni coperte dai loro contributi. Questa redistribuzione va valutata tenendo conto anche delle misure varate nel Decreto Fiscale e poi in Legge di Bilancio. Dato che l'Inps non è stato audito a riguardo sebbene i condoni fossero anche di tipo contributivo, permettetemi di richiamarle pur succintamente.

Il saldo a mille euro ha disposto l'annullamento automatico a partire dal nuovo anno delle partite debitorie affidate all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 che al 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto legge) siano di importo residuo fino a mille euro per capitale, sanzioni e interessi. Gli importi versati all'agente della riscossione dopo il 24 ottobre vengono imputati ai debiti residui eventualmente già inclusi in una definizione agevolata anteriormente al versamento, a debiti scaduti o in scadenza, oppure, in assenza di debiti, vengono rimborsati al contribuente. Si noti che nel caso di contributi dovuti dai datori di lavoro, il principio di automatismo delle prestazioni comporta, a fronte del mancato

introito contributivo, il permanere degli oneri a titolo di prestazioni a carico del FPLD. In altre parole si ampia la forbice fra pensioni erogate e pensioni pagate dai contributi versati.

Lasciatemi cogliere questa opportunità per segnalare che l'istituto è ancora in attesa di un chiarimento del Ministero del Lavoro sul modo con cui interpretare la soglia dei mille euro. L'interpretazione proposta dall'Istituto è nel senso di considerare le sanzioni civili maturate dopo la consegna dei carichi all'agente della riscossione e fino al 24 ottobre 2018 concorrenti ai fini della determinazione della soglia dei mille euro. Invece il Ministero dell'Economia e delle Finanze (si veda la nota prot. n. 722/2019 del 23/01/2019) ritiene di individuare l'ambito di applicazione della disposizione in senso più ampio, vale a dire con riguardo al valore originariamente affidato agli agenti. L'Istituto è pertanto in attesa di un riscontro da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il *saldo e stralcio* ha introdotto la possibilità per le sole persone fisiche che versino in una "grave e comprovata situazione di difficoltà economica" di richiedere la definizione con modalità agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Con riferimento ai debiti contributivi, la definizione agevolata limita il pagamento a una frazione delle somme dovute a titolo di capitale, azzerando le somme dovute a titolo di sanzioni civili. In particolare, i beneficiari possono sanare la loro posizione versando una quota tra il 16%, il 20% e il 35% delle somme dovute a titolo di capitale, crescente in base all'ISEE del loro nucleo familiare (da 8.500 a 20.000 euro). La situazione di difficoltà economica è dunque rapportata al possesso di un "Indicatore della situazione economica" (ISEE) del nucleo familiare non superiore a 20 mila euro, in presenza di controlli di veridicità a campione. Quindi viene agevolato nel pagamento di cartelle spesso derivanti da omessa dichiarazione chi risulta avere un basso ISEE, che però è a sua volta costruito in base a dichiarazioni DSU fondate in parte su dichiarazioni fiscali precedenti. In altre parole, chi non dichiara al fisco i propri redditi non li devo dichiarare nemmeno per l'ISEE, che così risulta (ceteris paribus) basso, ed evita di dover pagare quanto dovuto. In presenza di una forte correlazione tra sottodichiarazioni reddituali irpef, sottodichiarazioni DSU ed esistenza di cartelle esattoriali, è come se lo Stato stesse selezionando gli evasori in senso lato, nel senso di sottodichiaranti, per attribuire loro il beneficio dell'abbattimento del quantum dovuto.

Chi sono i beneficiari del "saldo e stralcio"? La tabella 9 è basata sull'incrocio dei dati degli Avvisi di addebito formati nel periodo 2011-2017 con i dati dell'archivio ISEE, considerando i valori previsti dalla norma. Si considerano solo i crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione nell'arco temporale indicato. Come si evince dalla Tabella, la norma comporta mediamente una riduzione dell'80% dell'importo dei contributi e delle sanzioni per una platea di circa 700.000 commercianti, artigiani e lavoratori agricoli.

Tabella 9
"Saldo e stralcio periodo 2011-2017 " Art. 1, commi da 184 a 199, legge 30 dicembre 2018, n. 145

Scaglioni ISEE	*Gestione previdenziale*	*Codici Fiscali*	*Importo Contributi*	*Importo Sanzioni*	*Totale Residuo*	*Importo stralcio*	*Importo da Versare*
Totali CF con ISEE	*Artigiani*	*286.938*	*2.710.859.612*	*188.603.938*	*2.899.463.551*	*2.396.322.445*	*503.141.105*
Totali CF con ISEE	*Commercianti*	*404.711*	*4.095.181.820*	*318.678.248*	*4.413.860.068*	*3.656.484.693*	*757.375.375*
Totali CF con ISEE	*Agricoli Autonomi*	*23.049*	*230.430.865*	*18.858.124*	*249.288.989*	*203.380.896*	*45.908.093*
	Totale	*714.698*	*€ 7.036.472.297,58*	*€ 526.140.309,84*	*€ 7.562.612.607,42*	*€ 6.256.188.034,96*	*€ 1.306.424.572,46*

Il decreto oggetto del vostro esame ha, infine, introdotto in via sperimentale un nuovo istituto di *riscatto* prevedendo una diversa modalità di calcolo dell'onere di riscatto dei periodi di studi universitari, nel caso di domanda presentata fino al compimento del 45esimo anno di età. In tal caso, l'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari a poco più di 5000 euro (il livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda). Non essendo questa norma circoscritta a persone che hanno iniziato a versare i contributi a inizio 1996 (contributivi puri), anche questa norma può ampliare il divario fra pensioni erogate e pensioni contributive, aumentando il debito pensionistico. La scelta di circoscrivere la platea a chi ha meno di 45 anni sembra proprio dettata dalla volontà di evitare che se ne possa trarre vantaggio per aumentare la platea dei fruitori delle pensioni 38+62. Si tratta di una scelta che potrebbe porre problemi di costituzionalità violando il principio della parità di trattamento, come segnalato dal vostro Servizio Studi. Meglio allora delimitare l'applicazione del riscatto agevolato ai contributivi puri (le persone che hanno iniziato a versare i contributi dopo il 31 dicembre 1995), senza imporre limiti d'età.

In sintesi, il saldo a mille euro e il riscatto di laurea agevolato comportano, così come formulati un ampliamento del divario fra pensioni erogate e pensioni contributive proprio mentre si invoca a più livelli (a partire dai tagli introdotti ai vitalizi per arrivare alle giustificazioni addotte per l'intervento sulle cosiddette "pensioni d'oro") un riallineamento fra pensioni e contributi versati. Il saldo a mille euro e il saldo e stralcio, inoltre, come tutti i condoni rischiano di indebolire la raccolta contributiva, soprattutto in un contesto in cui, con la pace contributiva, si consente di rimediare ex-post al mancato versamento di contributi. Questo è un vulnus al principio assicurativo che impone che i contributi (o premi assicurativi) vengano versati prima che il rischio si possa materializzare.

Per ridurre gli effetti negativi sulla raccolta contributiva di queste norme, bisognerebbe accompagnarle ad una intensificazione delle attività di contrasto all'evasione contributiva. Tuttavia, come riconosciuto dalla vostra commissione che ha avviato un'indagine conoscitiva sull'Ispettorato Nazionale del Lavoro, vi sono tuttora molte criticità nel funzionamento dell'ente che dovrebbe coordinare l'attività ispettiva, compresa quella strettamente collegata alla raccolta contributiva. Inoltre la Legge di Bilancio ha ulteriormente differito l'adozione anche nel comparto agricolo delle modalità di trasmissione degli elementi retributivi riferiti ai rapporti di lavoro, ai fini dell'accertamento e assoggettamento alla contribuzione agricola unificata, tramite l'utilizzo del sistema già in vigore per le aziende con dipendenti non agricoli ovvero la trasmissione mensile dei flussi UNIEMENS. Questo nonostante l'Inps avesse portato a compimento tutte le attività necessarie alla realizzazione dell'adeguamento dell'Uniemens alle dichiarazioni mensili della manodopera agricola. L'adozione del metodo Uniemens avrebbe consentito di dare luogo subito alle verifiche mensili della manodopera occupata permettendo il contrasto immediato del lavoro fittizio (lavoro dichiarato in eccesso per fruire di prestazioni sociali) e del lavoro non dichiarato per non pagare i contributi, attraverso l'attività di vigilanza ispettiva. Il rinvio rischia di indebolire fortemente gli interventi contro il lavoro fittizio, caporalato e il lavoro nero in agricoltura.

Aspetti gestionali

L'istituto è impegnato a pieno ritmo per permettere la più rapida, efficace e consapevole (da parte dei beneficiari) attuazione di un decreto complesso, che istituisce un nuovo canale di uscita anticipata, modifica per questo le regole del cumulo contributivo, permette inedite forme di contribuzione, pone in essere una nuova e variegata architettura per l'erogazione delle prestazioni assistenziali, solo per accennare ad alcune delle sfide che attendono l'attuazione della normativa. Sono state già state pubblicate 3 circolari (su ape sociale, quota 100, opzione donna, precoci e assegno straordinario dei fondi bilaterali) sono state inviate al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali altre 2 circolari (su pensioni d'oro, riscatti

e pace contributiva) mentre 4 circolari sono in preparazione. Abbiamo contribuito alla stesura della circolare del MIUR sulla nuova tornata di cessazioni del personale scolastico legata a quota 100. E' iniziato il monitoraggio delle domande di pensionamento. Alle 13.00 di oggi ne erano pervenute più di 18.000 di cui circa un terzo da parte di dipendenti pubblici. Molte domande provengono dalle regioni meridionali: 4 su 10 da Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Questa sovrarappresentazione delle Regioni meridionali si spiega anche con il fatto che abbiamo spesso a che fare con persone non occupate più pronte a fare domanda di pensionamento (circostanza che, incidentalmente, dovrebbe fare riflettere circa l'idea che il pensionamento liberi posti di lavoro per i giovani). Abbiamo già elaborato le procedure per la gestione informatizzata delle domande 38+62 e stiamo predisponendo l'algoritmo che consentirà a tutti i potenziali beneficiari di valutare appieno le implicazioni di questa scelta di pensionamento rispetto alle altre opzioni a sua disposizione. E' intenzione dell'istituto anche inviare, al più tardi a inizio marzo, un milione di buste arancioni per incoraggiare chi è potenzialmente coinvolto nel nuovo canale di uscita ad acquisire identità digitale e a utilizzare interattivamente il programma "la mia pensione futura" sul sito.

L'Inps sta inoltre lavorando alacremente per preparare il modulo di domanda per il Reddito di Cittadinanza che verrà messo a disposizione con largo anticipo rispetto a quanto richiesto dal Decreto 4/2019. Le Sedi dell'Istituto sono già state dotate di un manuale breve e semplice per rispondere alle prime richieste di informazioni, nonostante, al momento la richiesta di consulenza riguardi principalmente la presentazione delle domande di pensione "quota 100" e non ancora il reddito di cittadinanza. Al momento tutte le attività rimesse ad Inps sono state avviate ed in avanzato stato di lavorazione, nonostante la complessità dell'architettura istituzionale del RC, coi diversi attori sono in corso contatti costanti e sono stati avviati tavoli tecnici per mettere a punto le specifiche indispensabili per lo scambio dei dati.

Permettetemi nel tempo rimasto a mia disposizione di farvi parte di alcune criticità delle norme che ne pregiudicano l'immediata attuazione, criticità peraltro già segnalate al MLPS e, in parte, messe in luce dal vostro Servizio Studi.

In campo pensionistico, abbiamo già accennato ai problemi di costituzionali del provvedimento sui riscatti agevolati sotto i 45 anni. Altre criticità emergono riguardo all'anticipo del TFS sulla base di un meccanismo del tipo di quello sperimentato con l'ape volontario. Secondo il comma 2 dell art 24 "sulla base di apposite certificazioni rilasciate dall'INPS, i lavoratori destinatari della norma possano presentare richiesta di finanziamento presso gli Istituti finanziari." Questa norma non tiene conto del fatto che l'INPS gestisce il TFS dello stato e degli enti locali, ma non quello degli altri soggetti pubblici (ad esempio il TFS degli enti pubblici non economici come l'Inail, i dipendenti degli organi costituzionali, delle authority, etc.) ergo non può e non deve certificare questi ultimi.

L'art. 24 prevede una riduzione della tassazione applicata ai TFS con una diminuzione dell'aliquota di un punto percentuale e mezzo per ciascun anno di attesa del pagamento del TFS stesso da parte dell'utente. Il tutto a decorrere dal 1° gennaio 2019 e comunque fino ad un importo lordo della prestazione di fine servizio non superiore a 50.000 euro. L'articolo 24 in commento, però, si limita a citare il solo art. 19 comma 2-bis del testo unico sulle imposte dirette (DPR 917/1986) che tratta in modo specifico delle modalità di tassazione del TFS. Di conseguenza l'articolo, così formulato, consentirebbe uno sgravio fiscale ai soli destinatari del trattamento di fine servizio, estromettendo dal beneficio una parte dei potenziali interessati, forniti dei medesimi requisiti (cessazione dal servizio e termini di pagamento non immediati della prestazione) ma con diritto a percepire un trattamento di fine rapporto (perché assunti nella pubblica amministrazione dopo il 2000) oppure un TFR con montante TFS (perché aderenti ad un fondo negoziale di previdenza complementare o per altre vicende lavorative). È vero che la tassazione separata del TFR non è definitiva (come lo è, invece, quella del TFS), ma dovrebbe essere individuata una modalità per permettere la parità di trattamento della misura prevista dall'art. 24.

L'attuazione del RC pone in capo all'Inps compiti molto rilevanti. Li richiamiamo in Appendice dato che sui mezzi di comunicazione si sono talvolta attribuite all'Inps compiti che spettano ad altri enti, come ad esempio la raccolta di domande dai cittadini (di competenza di Poste e dei CAF).

Le principali criticità in questo caso riguardano i controlli sul patrimonio mobiliare dei richiedenti il RC. Come noto, l'introduzione del c.d. "ISEE precompilato", è stata rinviata a un atto secondario perché, in fase di attuazione della precompilata, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, ha chiesto di irrobustire le misure di protezione dei dati personali, introducendo la necessità per il dichiarante di produrre "elementi di riscontro" sui dati patrimoniali e reddituali per ciascun componente maggiorenne del nucleo familiare. Il modello che avrebbe soddisfatto le indicazioni del Garante, tuttavia, presenta elementi di complessità tali da compromettere le esigenze di semplificazione sottese all'introduzione del precompilato. Sul tema è intervenuto l'art. 5 del D.L. n. 98/2018 che, da un lato, ha prorogato al 2019 la decorrenza dell'ISEE precompilato e dall'altro supera il problema legato alla privacy, prevedendo la raccolta del consenso informato di tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare alla precompilazione di dati che per loro natura sono protetti.

Alla luce di quanto sopra, sarebbe opportuno accelerare il più possibile l'avvio dell'ISEE precompliato (l'Inps ha già fatto quanto di propria spettanza per acquisire il consenso informato) e rinviare l'avvio operativo del RC alla piena operatività dell'ISEE precompilato. In assenza di controlli ex-ante sulla veridicità delle autodichiarazioni patrimoniali da parte dei richiedenti il RC, si rischia infatti di dover poi, in sede di verifica ex-post, essere chiamati al recupero di somme ingenti da famiglie che non soddisfano i requisiti patrimoniali del RC. Gli approfondimenti svolti in istituto sembrano suggerirci che le DSU fortemente sottodichiarano il patrimonio finanziario. Per mettere in luce l'entità dei recuperi che si dovrebbero fare con controlli a tappeto ex-post (dei risparmi che si conseguirebbero con i controlli ex-ante), è stato simulato il diverso scenario di erogazione del RC in caso di piena veridicità delle DSU. Come si evince dalla Tabella 10, si avrebbero circa 100mila nuclei beneficiari in meno (ciascuno con importo medio erroneamente versato di 10000 euro) e il RC costerebbe circa un miliardo in meno di quanto stimato in base alle circostanze attuali.

Tabella 10

Reddito di Cittadinanza con DSU veritiere

				Somme (MLN)	
	Nuclei	Minimo	Massimo		Medie
Assegno Reddito di Cittadinanza		480	15'960	**7'593**	**7'147**
Numero componenti beneficiari	**1'062'395**	1	6	**2.007**	1.9

Un'altra criticità riguarda la Convenzione con i CAF per l'anno 2019. Posta la scadenza della Convenzione ISEE al 31 dicembre 2018, l'Istituto sta per avviare con i rappresentanti della Consulta dei Caf tavoli tecnici volti al rinnovo della Convenzione. Anche per quest'anno, il tema più delicato da affrontare è quello della copertura finanziaria per far fronte alla totalità del servizio per le certificazioni ISEE. Nel 2018, con la L. n. 205/2017 la soluzione è stata individuata, destinando ulteriori 20 milioni di euro, a carico del MLPS, che si sono aggiunti allo stanziamento di 82 milioni già messo a disposizione dall'Istituto.

Per il 2019, è ragionevole prevedere un incremento del volume di DSU, tenuto conto della introduzione delle nuove misure legate all'ISEE, quali il reddito di cittadinanza (RC) e pensione di cittadinanza, nonché il "saldo e stralcio". Anche il D.L. 4/2019 (art. 12) ha disposto uno stanziamento di 20 milioni euro che, però, dovrà essere utilizzato non solo per remunerare ai Caf le attività legate al servizio ISEE, come prevedeva la

precitata legge n. 205, ma anche per le domande di RdC e PdC che potranno essere presentate anche tramite i Caf convenzionati con l'Istituto. Il tema delle risorse è stato portato all'attenzione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ha compreso la problematica e si è detto disponibile ad individuare soluzioni che assicurino la copertura del servizio ISEE correlata all'eventuale incremento dei volumi di DSU e alle nuove domande di Reddito e Pensione di cittadinanza. Ci saranno, in ogni caso, costi ulteriori da sostenere.

La Governance dell'Inps

Essendo in chiusura di mandato permettetemi infine di affrontare il nodo della governance dell'istituto, dato che non ne farò più parte a decorrere dal 16 febbraio 2019.

Il decreto ripristina all'INPS e INAIL il Consiglio di Amministrazione. Questo è un fatto positivo. Da tempo rimarchiamo la necessità di superare l'assetto monocratico dell'indirizzo politico-amministrativo. Fondamentale avere un Consiglio di Amministrazione perché è difficile vedere raccolte in un'unica persona le competenze necessarie per guidare una macchina complessa come l'Inps. Ci vuole una profonda conoscenza dei sistemi di protezione sociale e delle loro interazioni con il mercato del lavoro, perché l'Inps è lo stato sociale del nostro Paese. Ci vuole una approfondita conoscenza delle procedure informatiche, una capacità di governare la rivoluzione digitale, perché l'Inps è stata la prima amministrazione pubblica a investire nell'informatica e i cambiamenti in atto possono rendere l'Istituto ancora più efficiente nel raggiungere i cittadini. Ci vogliono queste conoscenze informatiche anche per governare l'azione di quelle società esterne che forniscono supporto all'Inps. Bisogna governare anziché farsi governare. Infine, ci vogliono competenze in materia di programmazione di bilancio perché abbiamo un bilancio pubblico secondo solo a quello dello Stato, e possiamo migliorare ulteriormente nella intermediazione delle risorse che ci provengono da lavoratori, imprese e contribuenti generici e nella loro destinazione ai beneficiari delle prestazioni Inps.

Queste tre competenze sono fondamentali e difficilmente rintracciabili nella stessa persona. Di qui la necessità di un vertice collegiale, di un Consiglio di Amministrazione, che potrebbe limitarsi a tre membri, come quello proposto assieme al Presidente dell'Inail, De Felice, all'inizio del mio mandato.

La norma che reintroduce il CdA non è, comunque, una riforma della *governance*, cosa di cui l'Ente avrebbe tanto bisogno. Una riforma della *governance* dovrebbe definire, in modo meno indeterminato di quanto avvenga oggi, i compiti dei diversi organi, l'articolazione dei poteri, le competenze. Sarebbe un modo per minimizzare i conflitti di attribuzione così frequenti nella storia dell'Inps. Le risorse per finanziare questo aumento delle cariche vengono rintracciate dalla Relazione Tecnica nella riduzione delle spese per l'invio di posta massiva. Non si vede perché attingere proprio a questo capitolo cruciale per informare i cittadini che non hanno ancora acquisito identità digitale sulle nuove e vecchie prestazioni erogate dall'istituto. Non si vede perché correre il rischio di bloccare nuovamente l'invio delle buste arancioni che servono a permettere a chi deve scegliere la data di pensionamento di fare questa scelta in modo pienamente consapevole. Chiuderemo il bilancio 2018 con ulteriori risparmi sulle spese di funzionamento dell'istituto, per almeno 30 milioni di euro. Le risorse aggiuntive per remunerare i membri del CdA possono agevolmente essere coperte da questi risparmi.

A nostro giudizio peraltro la riforma della governance dovrebbe portare a risparmi anziché ad un aumento delle spese per cariche istituzionali come quello previsto dal decreto in conversione (che le copre come si è detto a detrimento delle comunicazioni ai cittadini). L'Inps non ha bisogno di un collegio dei sindaci di 8 persone, remunerate ciascuna quasi al tetto. Basterebbe avere 5 sindaci, al posto degli attuali 8 membri del collegio. L'Inps e l'Inail possono condividere lo stesso Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, rappresentativo degli stessi stakeholders, che potrebbe peraltro operare presso il Ministero del Lavoro mettendolo in condizione di meglio svolgere la propria funzione di vigilanza dell'istituto. Lo stesso CIV potrebbe avere un numero più

ristretto di consiglieri: 15 al posto degli attuali 22. Tutto questo porterebbe a risparmi dell'ordine di 1 milione e mezzo di euro l'anno per gli Organi dell'istituto, risparmi 3 volte superiori a quelli richiesti per coprire i costi di un Consiglio di Amministrazione a 5 anche qualora i consiglieri fossero tutti a tempo pieno (cosa che non ci appare francamente necessaria) e ricevessero ciascuno gli emolumenti dell'attuale presidente.

E' dai vertici che si deve partire per dare il buon esempio e continuare l'opera di riduzione delle spese di funzionamento dell'istituto, così come abbiamo fatto negli ultimi 4 anni. Bene non invertire questa rotta. Con l'aggravamento della congiuntura, il bilancio dell'INPS è destinato a peggiorare. Ricordo che il bilancio preventivo 2019 dell'istituto, approvato in questi giorni dal CIV, è costruito su un incremento del PIL reale dello 0,9%. Un incremento dello 0,5% come quello previsto da Banca d'Italia (prima che l'Istat certificasse il calo dello 0,2% del pil nel quarto trimestre 2018) o addirittura pari a 0 avrebbe un impatto immediato sulle entrate dell'Inps e, in prospettiva, sulle spese per le prestazioni a sostegno del reddito. La previsione di incremento delle entrate contributive è dell'1,4 per cento rispetto all'assestato del 2018 che corrisponde ad un incremento di 3,09 miliardi di euro. Una crescita dei contributi in linea con l'andamento del pil nello scenario (a questo punto relativamente ottimistico) tratteggiato da Banca d'Italia porterebbe a circa due miliardi in meno di entrate contributive rispetto a quanto preventivato.

Continuità amministrativa

Come si vede l'Inps ha compiti molto importanti nell'attuazione del decreto e si sta attrezzando per svolgerli al meglio. Fondamentale in questo contesto assicurare all'istituto l'esercizio dell'attività amministrativa senza soluzioni di continuità. Nell'attesa delle nuove nomine non è stato sin qui possibile al passaggio di consegne che avrei voluto iniziare ben prima della fine del mio mandato. Al riguardo, mi corre l'obbligo di rilevare che, nonostante nel D.L ci siano norme transitorie volte ad assicurare questa continuità amministrativa, il Collegio dei Sindaci dell'Inps ha sollevato il dubbio che le norme del DL n. 4/2019 pregiudichino l'esercizio da parte del Presidente dei poteri assegnati al Consiglio d'Amministrazione, ancor prima della scadenza del suo mandato. Ci troveremmo così nella situazione paradossale di norme che, nella fase di transizione, ricorrano a strumenti (il dm interministeriale) straordinari per la nomina dei nuovi vertici al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, ma che prima dell'avvicendamento impediscono la stessa continuità amministrativa che giustificherebbe l'utilizzazione dello strumento "*extra ordinem*" di nomina dei nuovi organi. Ho posto immediatamente all'attenzione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il problema sollevato dal Collegio dei Sindaci per avere una risposta senza la quale l'Istituto non è in grado di prendere decisioni. Tale risposta non mi è stata ancora data.

Appendice: Cosa deve fare l'Inps e cosa non deve fare per l'attuazione del Reddito di Cittadinanza

Cosa deve far l'Inps

L'INPS predispone, con proprio provvedimento, sentito il MLPS, il modello di domanda entro 30 giorni dalla entrata in vigore del decreto. Approva, inoltre, con le stesse tempistiche e modalità, i modelli di comunicazione dei redditi e degli eventi rilevanti per il mantenimento del diritto alla prestazione. L'Istituto riceve le domande presentate presso gli uffici postali, ovvero i CAF (previa stipula di apposita convenzione) o telematicamente tramite SPID, predisponendo le piattaforme telematiche per lo scambio dati, via web e (successivamente) in (cooperazione applicativa e upload). Le informazioni contenute nella domanda sono comunicate all'INPS entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta del RC. L'INPS entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione delle informazioni contenute nella relativa domanda, verifica il possesso dei requisiti richiesti, in particolare quelli reddituali e patrimoniali, al fine della definizione delle domande, che deve avvenire entro la fine del mese successivo a quello in cui la domanda è stata trasmessa ad Inps.

L'Istituto permette alle amministrazioni titolari delle informazioni autocertificate in domanda e non disponibili su piattaforme informatiche direttamente consultabili di comunicare gli esiti della verifica dei requisiti di legge, eseguendo in ogni caso anche controlli a campione ex art. 71 d.p.r. 445/2000.

INPS comunica al richiedente (entro il mese successivo a quello di presentazione della domanda) l'esito del procedimento e, in caso di accoglimento della domanda:

1. invia a Poste il flusso telematico contenente i dati necessari per il rilascio della carta Rdc ed il relativo importo mensile;
2. mette a disposizione delle piattaforme SIULP e SIUSS i dati relativi ai nuclei beneficiari.

L'Inps, inoltre, gestisce tutte le comunicazioni in corso di vigenza della prestazione, sia se effettuate dai beneficiari che se provenienti dagli enti competenti alla verifica della sussistenza e permanenza dei requisiti di legge, erogando altresì le sanzioni eventualmente disposte dalle amministrazioni competenti alla c.d. presa in carico, ivi compreso il recupero di quanto indebitamente percepito.

L'Inps fornisce al MLPS le informazioni necessarie al monitoraggio dell'andamento della misura, provvedendo – altresì – ad accantonare le risorse necessarie annualmente per le erogazioni connesse alle singole domande accolte.

L'Istituto, infine, ha competenza nella definizione delle istanze aziendali volte alla fruizione degli incentivi contributivi connessi all'assunzione dei beneficiari del RC.

Cosa non deve fare l'Inps

L'Istituto non riceve le domande ai propri sportelli.

- L'Istituto non è responsabile nella gestione della presentazione e trasmissione delle domande, né a competenza alcuna nelle attività connesse alla c.d. presa in carico, con esclusione della messa a disposizione dei dati relativi al nucleo e della erogazione delle sanzioni.

-L'istituto non gestisce tutte le problematiche relative alla carta di pagamento, successive all'invio delle disposizioni.